



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda Civile e crisi d'impresa

riunito in camera di consiglio, in persona dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva assunta in udienza collegiale in data odierna 5 marzo 2026, esaminati la proposta ed il piano definitivi di concordato preventivo depositati e da ultimo modificati in data 23 febbraio 2026 (c.d. memoria difensiva ed integrativa ex art. 47 co. 4 ccii, a seguito dei rilievi del Tribunale in data 29.1.2026) di **EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L., con sede legale a MILANO (MI) VIA BRERA 8 cap 20121 Domicilio digitale/PEC LINKIESTA.IT@LEGALMAIL.IT Numero REA MI – 1938997 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 07149220969**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* presidente del consiglio di amministrazione Avv. FABIO COPPOLA

riunito dei poteri conferitigli con determina ex art. 120 *bis* CCII del 30.12.2025 (a rogito del notaio dott. Gavino Posadinu di Milano, in via di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, repertorio n. 25.487 raccolta n. 10.022) rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pagini del Foro di Milano, in forza di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso (anche mediante idonei mezzi telematici ed informatici, all.to B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Milano, via Ugo Foscolo n. 8, con domicilio digitale eletto - ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge e di Cancelleria - presso il predetto difensore all'indirizzo pec paola.pagini@milano.pecavvocati.it e numero di fax 02.3792885;

vista la domanda ex art. 44 CCII depositata dalla società ricorrente in data 3.9.2025;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;





vista la proposta definitiva depositata in data 5.1.2026 e successivamente integrata/modificata da ultimo in data 23.2.2026, ai sensi dell'art. 47 comma 4 CCII, che prevede la soddisfazione dei creditori secondo la modalità del concordato per assuntore;

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale/COMI a MILANO (MI) VIA BRERA 8 cap 20121 da oltre un anno prima del deposito della domanda relativa allo strumento di regolazione della crisi;

considerato che è stata adottata in vista del ricorso ex art. 44 CCII la delibera/determina ex art. 120-bis CCII verbale del consiglio di amministrazione, relativa all'accesso allo strumento di regolazione della crisi, "concordato preventivo in continuità aziendale indiretta anche con assuntore e transazione fiscale" ex artt. 40-84-88 ccii, in data 30.12.2025 repertorio n. 25.487 raccolta n. 10.022, a rogito Notaio dott. Gavino Posadinu, registrata a Milano il 31.12.2025: tale deliberazione risulta debitamente iscritta e depositata al registro delle imprese;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante nel settore di attività prevalente della "editoria on line";

II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dalla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati, essendo il totale attivo dello stato patrimoniale nel bilancio 2024 pari ad **€ 1.570.960,00 superiore ad € 300.000**, ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. D CCII,

III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria; sussiste quindi il presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di insolvenza, secondo le ragioni e cause esposte in ricorso ex art. 44 ccii, sussistono quindi i requisiti richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo: ciò è evincibile dalla narrativa del ricorso sulle cause della crisi, pagina 13-14, nonché dal totale del **patrimonio netto negativo di € (1.688.748)** come emerge dal bilancio al 31.12.2024, nonché dalla perdita emersa nel medesimo esercizio di circa € 1,7 milioni;

IV. unitamente alla Proposta, la Società ricorrente ha depositato i documenti indicati nell'articolo 39 commi 1 e 2 CCII osservandone le prescrizioni, come confermato dal c.g. ed il piano e la proposta rispettano i requisiti formali ex art. 87 CCII;

considerato che la proposta prevede un fabbisogno concordatario (previsto nella Modifica pari ad **€ 1.330.069,00**, di cui € 408.312,00 per disponibilità liquide della ricorrente, € 161.757 per accollo dei debiti dei dipendenti da parte dell'assuntore ed € 760.000 quale apporto finanziario netto





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1072/2025 *sub* 2
EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L.

Pagina nr. 3

dell'assuntore), a fronte di un passivo concordatario da soddisfare complessivo - comprese le spese di procedura, di Giustizia e prededucibili per € **1.307.592**, come da tabella che segue:

Piano dei Pagamenti del Passivo Concordatario		60 gg da Omologa	6 mesi da Omologa
Disponibilità Residue Iniziali			47.882
Disponibilità Liquide OldCo	408.312	408.312	
Accollo Debiti vs Dipendenti	161.757	161.757	
Impegno Aggiuntivo Assuntore	760.000	400.000	360.000
Totale Disponibilità	1.330.069	970.069	407.882
Fondo Spese Procedura - Prededuazione - Prededucibile	211.892	(157.690)	(54.201)
Fondo Rischi e Oneri - Prededucibile	35.000	(35.000)	
TFR - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	42.958	(42.958)	
Ratei Dipendenti - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	120.792	(120.792)	
Fornitori - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	378.837	(378.837)	
Fondo Rischi e Oneri - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	53.977	(53.977)	
INPS - Privilegio ex art. 2753	107.904	(107.904)	
INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Privilegio ex art. 2753	24.674	(24.674)	
INAIL - Privilegio ex art. 2753	354	(354)	
Imposte e Ritenute - Privilegio ex art. 2752 c. 1	92.393		(92.393)
Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 1	34.585		(34.585)
IVA - Privilegio ex art. 2752 c. 4	134.214		(134.214)
Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 4	39.526		(39.526)
INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Chirografo	8.225		(8.225)
AdER - Diritti di notifica - Chirografo	7		(7)
Fornitori - Chirografo (Imprese Minori)	11.559		(11.559)
Chirografario Ab Origine	10.696		(10.696)
Passivo da Soddisfare	1.307.592	(922.186)	(385.406)
Attivo Residuo		47.882	22.477

considerato che il concordato si presenta nella modalità per assuntore, fondato su un apporto della società assuntrice **Linkiesta Media S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), via Antonio Kramer 30, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, REA n. MI-2770373, C.F. e P. IVA 14269660966, da attuarsi mediante l'apporto di € 161.757,00 mediante accollo per debiti privilegiati *ex art. 2751bis* n. 1 c.c., all'atto del trasferimento del Ramo d'azienda cui afferiscono, come da accordi sindacali già sottoscritti, nonché mediante le ulteriori risorse finanziarie immesse con versamento dell'importo di € 400.000,00 a 60 giorni dall'omologazione definitiva ed € 360.000,00 a sei mesi dall'omologazione definitiva, assumendo – come da offerta integrata e modificata in data 23.2.2026 - a proprio esclusivo carico il passivo concordatario attestato, comprensivo dei prudenziali fondi rischi appostati a copertura di eventuali sopravvenienze, stralciato nella misura percentuale di cui alla proposta, garantendone il soddisfacimento nelle percentuali sopra indicate e subentrando, con accollo immediatamente liberatorio *ex art. 119 co. 5 CCII* per la Ricorrente;

evidenziato che le modalità e le tempistiche per la soddisfazione dei creditori sono pari a sei mesi dall'omologazione per tutte le classi;

considerato che la Ricorrente ha quantificato in € **703.061,00** (€ 808.312,00 quale sommatoria delle poste attive liquidabili, dedotti i costi e le spese della procedura di liquidazione giudiziale), come di seguito dettagliato, il c.d. valore di liquidazione, da intendersi allo stato apparentemente razionale e corretto nella sua individuazione, con ogni singola voce che è stata stimata da periti ed





approfondita nell'attestazione, contemplando il valore di cessione del ramo di azienda in esercizio, stimato congruamente dal perito dott. D. Giuffrida in € 90.000, ed il ricavato delle azioni risarcitorie stimato in € 300.000 – avendo l'attestatore ritenuto congruo il valore pari ad un massimo del 30% del *petitum* astrattamente azionabile quale ammontare realizzabile dalle azioni risarcitorie, per il danno conseguente alla maturazione di interessi e sanzioni sui debiti tributari/previdenziali - come da tabella che segue:

Attivo in Scenario LG	03.09.2025	% sval	Rettifiche	Scenario LG
Immobilizzazioni Immateriali	115.017	100%	(115.017)	-
Immobilizzazioni Materiali	19.758	100%	(19.758)	-
Immobilizzazioni Finanziarie	2.640	100%	(2.640)	-
Immobilizzazioni	137.416		(137.416)	-
Rimanenze	22.764	56%	(12.764)	10.000
Crediti vs Clienti	118.607	8%	(10.000)	108.607
Crediti Tributari	1.253	100%	(1.253)	-
Altri crediti	403	100%	(403)	-
Disponibilità Liquide	243.090	0%	-	243.090
Canoni d'affitto/Cassa nel periodo				56.615
Attività Correnti	386.116		(24.419)	418.312
Ramo d'azienda	-		-	90.000
Azioni risarcitorie				300.000
TOTALE ATTIVO	523.532		(161.835)	808.312

Attivo distribuibile in Scenario LG	
Onorario curatore	(65.251)
Consulenti	(25.000)
Costi prededucibili LG	(15.000)
Spese Liquidazione Giudiziale	(105.251)
ATTIVO DISTRIBUIBILE	703.061

relevato infatti che “*costituisce valore eccedente la liquidazione, ai sensi dell'art. 84 co. 6 CCII, il surplus di risorse derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa rispetto all'alternativa liquidatoria, comprensivo del maggior valore conseguibile dalla cessione aziendale in regime di continuità e dal realizzo tipico delle azioni recuperatorie e risarcitorie; tale plusvalore, intimamente connesso alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, si distingue dalle mere risorse esterne in quanto rappresenta l'incremento di valore generato dalla conservazione del complesso aziendale operante, non altrimenti realizzabile in caso di liquidazione giudiziale*” (Corte di Appello Milano, 26 Giugno 2025. Pres. Mantovani. Est. Vullo);

relevato che il CG ha confermato, così come l'attestatore, che nessuna ipotesi formulabile in caso di liquidazione giudiziale appare idonea a liberare valori eccedenti rispetto al valore complessivo di liquidazione, correttamente calcolato, del Piano di concordato proposto dalla Società ricorrente; il confronto tra i due scenari evidenzia un vantaggio netto a favore dei creditori nel concordato, come emerge dall'attestazione e dalla proposta (vedi pagina 37 della memoria integrativa):





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1072/2025 sub 2
EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L.

Pagina nr. 5

ATTIVO DISTRIBUIBILE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE					703.061
Waterfall - In Scenario LG	Importo	%	Soddisfo	Stralcio	Saldo
Distribuzione in APR					703.061
Fondo Spese Procedura - Prededuzione - Prededucibile	65.050	100%	65.050	-	638.011
Fondo Rischi e Oneri - Prededucibile	35.000	100%	35.000	-	603.011
TFR - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	42.958	100%	42.958	-	560.053
Ratei Dipendenti - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	120.792	100%	120.792	-	439.261
Fornitori - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	476.749	82%	390.934	85.815	48.327
Fondo Rischi e Oneri - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	59.975	82%	48.327	11.648	-

Con l'attivo distribuibile nello scenario di liquidazione giudiziale pari ad € 703,061,00, sarebbe possibile soddisfare integralmente le spese prededucibili ed i debiti privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c., mentre i debiti privilegiati ex art. 2751bis n. 2 c.c. per circa l'82%, nella migliorativa ipotesi aggiornata con la presente memoria.”;

considerato che quanto al valore di liquidazione, ed in ordine allo scenario comparativo tra proposta concordataria e liquidazione giudiziale, le integrazioni e rettifiche della proposta e del piano portano effettivamente con sé una miglior individuazione del valore di liquidazione ed un più equilibrato confronto tra le previsioni di soddisfacimento dei creditori nei due scenari comparativi, da cui comunque - secondo la prospettazione della ricorrente e l'attestatore - emergerebbe che la proposta di concordato rimane migliorativa rispetto ai possibili risultati della liquidazione giudiziale; lo schematico raffronto sopra riportato rende evidente che, a parità di valori nei due scenari delle maggior parte delle poste di attivo, il comparativo valore di liquidazione sarebbe peggiorativo rispetto alle prospettive di piano, anche in ragione dell'assenza dell'apporto dell'assuntore di € 760.000, condizionato all'omologazione del concordato;

considerato che in ipotesi di liquidazione giudiziale si arriverebbe a pagare fino all'82% del privilegio professionale ex art. 2751 bis comma 1 n. 2 cc, come da tabella, che evidenzia anche le percentuali di soddisfazione concordataria delle singole classi, quale utilità economica specificamente individuata ed assicurata alle categorie di creditori:





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1072/2025 sub 2
EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L.

Pagina nr. 6

Creditori	Importo	%	Soddisfo	PASSIVO CONCORDATARIO
Fondo Spese Procedura - Prededuzione - Prededucibile	211.892	100%	211.892	211.892
Fondo Rischi e Oneri - Prededucibile	35.000	100%	35.000	35.000
TFR - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	42.958	100%	42.958	42.958
Ratei Dipendenti - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	120.792	100%	120.792	120.792
Fornitori - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	420.930	90%	378.837	378.837
Fondo Rischi e Oneri - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	59.975	90%	53.977	53.977
INPS - Privilegio ex art. 2753	719.362	15%	107.904	107.904
INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Privilegio ex art. 2753	164.495	15%	24.674	24.674
INAIL - Privilegio ex art. 2753	2.358	15%	354	354
Imposte e Ritenute - Privilegio ex art. 2752 c. 1	659.953	14%	92.393	92.393
Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 1	247.034	14%	34.585	34.585
IVA - Privilegio ex art. 2752 c. 4	958.673	14%	134.214	134.214
Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 4	282.327	14%	39.526	39.526
INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Chirografo	164.495	5%	8.225	8.225
AdER - Diritti di notifica - Chirografo	134	5%	7	7
Chirografo Ab Origine	231.173	5%	11.559	11.559
Chirografo Ab Origine	213.922	5%	10.696	10.696
[A] - Totale Passivo Concordatario	4.535.472		1.307.592	1.307.592
Disponibilità Liquide OldCo				-408.312
Saldo residuo prudenziale				22.477
[B] - Totale Passivo oggetto di assunzione				921.757
di cui Accollo debiti vs dipendenti da parte dell'Assuntore				161.757
di cui Onere concordatario massimo al netto dell'Accollo				760.000

relevato che, quanto al rispetto delle regole distributive previste dalla legge e delle cause di prelazione, che il *surplus* concordatario, eccedente il valore di liquidazione, distribuito in RPR ammonta ad € 627.008,00 pari alla differenza tra l'attivo concordatario di € 1.330.069,00 – ed il descritto valore di liquidazione di € 703.061,00;

relevato che viene dunque rispettata la regola di APR per il valore di liquidazione e nei limiti dell'apporto di attivo dell'assuntore, mentre il surplus concordatario – quale apporto “ulteriore” dell'assuntore - viene destinato alle precedenti classi di creditori in misura decrescente nel rispetto della RPR (vedi sul punto Tribunale di Massa, 16 gennaio 2024. Pres. Provenzano. Est. Pinna, ilcaso.it);

relevato che tale regola distributiva della RPR ex art. 84 co. 6 ccii appare essere applicabile in ogni caso, posto che l'assunzione del passivo concordatario è preceduta da una fase “interinale” di continuità aziendale c.d. indiretta ex art. 84 comma 2 ccii, connotata (vedi pagine 4-5 del parere favorevole definitivo del C.G.) da “*la prosecuzione dell'attività aziendale in continuità indiretta attraverso l'affitto di Ramo d'azienda già in corso con Linkiesta Media, con riconoscimento a beneficio dei creditori dei relativi canoni e del margine del 10% sui risultati operativi dell'Affittuaria sino all'effettivo trasferimento del ramo stesso; il trasferimento all'Assuntore Linkiesta Media, attuale Affittuaria del Ramo d'azienda, di tutto l'attivo oggetto di assunzione (ovvero ramo azienda già condotto in affitto, rimanenze di magazzino, crediti e tutti i beni/rapporti/crediti sorti fino alla*





TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1072/2025 sub 2
EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L.

Pagina nr. 7

cessione) che si prevede di perfezionare con atto notarile entro i tre mesi successivi; la prosecuzione dell'attività di impresa in capo all'Assuntore, attuale Affittuaria, senza soluzione di continuità);

considerato che la Proposta formulata prevede che siano parti interessate al piano di concordato tutti i creditori delle classi votanti, come segue, non integralmente soddisfatte a partire dai professionisti con grado di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, ove non soddisfatti integralmente ma al 90% tra le classi seconda e terza, ed i dipendenti di cui alla classe prima, per il loro grado di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc, non soddisfatti mediante accollo entro trenta giorni ma entro sessanta giorni:

Classe	Descrizione	Importo	Ammissione al voto	Soddisfo
-	Fondo Spese Procedura - Prededuzione - Prededucibile	211.892	Non votante	Soddisfo al 100%
-	Fondo Rischi e Oneri - Prededucibile	35.000	Non votante	Soddisfo al 100%
1	TFR - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	42.958	Votante	Soddisfo al 100% post 30 giorni tramite Accollo
	Ratei Dipendenti - Privilegio ex art. 2751 bis, n.1 c.c.	120.792	Votante	
2	Fornitori - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	170.720	Votante	Soddisfo al 90%
-	Fondo Rischi e Oneri - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c.	24.324	Non votante	
3	Fornitori - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c. (degradato)	250.209	Votante	Soddisfo come da Transazione Previdenziale
-	Fondo Rischi e Oneri - Privilegio ex art. 2751 bis, n.2 c.c. (degradato)	35.650	Non votante	
	INPS - Privilegio ex art. 2753	719.362	Votante	Soddisfo come da Transazione Previdenziale
4	INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Privilegio ex art. 2753	164.495	Votante	
	INAIL - Privilegio ex art. 2753	2.358	Votante	Soddisfo come da Transazione Fiscale
	Imposte e Ritenute - Privilegio ex art. 2752 c. 1	659.953	Votante	
5	Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 1	247.034	Votante	Soddisfo come da Transazione Fiscale
	IVA - Privilegio ex art. 2752 c. 4	958.673	Votante	
	Fondo Sanzioni e Interessi AdE - Privilegio ex art. 2752 c. 4	282.327	Votante	Soddisfo come da Transazione Previdenziale
6	INPS - Sanzioni, Interessi, Accessori - Chirografo	164.495	Votante	
7	AdER - Diritti di notifica - Chirografo	134	Votante	Soddisfo come da Transazione Fiscale
8	Fornitori - Chirografo (Imprese Minori)	231.173	Votante	Soddisfo al 5%
9	Chirografario Ab Origine	213.922	Votante	Soddisfo al 5%

considerato poi che i creditori sono suddivisi in numero di nove classi, tutte aventi diritto di voto, come sopra esposto, anche per la parte privilegiata “degradata” rispetto alla descritta alternativa liquidatoria, per le quali la proposta risulta rispettosa delle disposizioni di cui agli articoli 2 c.1 lett. r) e 85 CCII in merito alla suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

considerato che la ripartizione dei creditori chirografari per natura e dei privilegiati degradati segue le diverse posizioni giuridiche e interessi economici presenti nel ceto creditorio; ad avviso del Tribunale, le classi di creditori ai fini del voto risultano pertanto correttamente formulate secondo omogeneità di interessi economici e giuridici, differenziate opportunamente, senza previsione di moratoria per i creditori privilegiati, dati i tempi previsti di pagamento entro centottanta giorni;

evidenziato che la proposta prevede differenziate percentuali soddisfatti per i creditori chirografari, distinguendo tra diverse percentuali soddisfatti per il chirografo “ab origine” e per i privilegi di natura erariale/previdenziale cosiddetti “attenuati” trattati secondo la transazione fiscale e previdenziale, per la parte degradata per incapienza oltre il valore di liquidazione (in ottemperanza alla pronuncia della Corte d’Appello Milano, 20.2.2025, Pres. Mantovani, est. Cons. Brena), salva ogni eventuale rivalutazione in sede di giudizio di omologa, in caso vi siano classi dissenzienti;





considerato che viene prevista l'appostazione di idonei fondi rischi, ritenuti sufficienti dal commissario giudiziale per far fronte ad eventuali sopravvenienze prededucibili, privilegiate e chirografarie, rispettivamente € 35.000,00 in prededucazione ed € 59.975,00 in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., oltre ai fondi per rischio sanzioni ed interessi AdER non ancora iscritti a ruolo, oltre ad un "cuscinetto" di cassa per € 22.000,00 sul chirografo;

considerato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39 CCII e, con la proposta, un piano contenente le informazioni di cui all'art. 87 CCII, come da parere del CG;

considerato che è stata depositata la relazione del professionista di cui all'art. 87, comma 3, CCII che ha attestato, anche in via integrativa, in data 23.2.2026, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché che il piano riconosce a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, anche quanto agli enti fiscali e previdenziali rispetto alla proposta di transazione fiscale ex art. 88 ccii: *"...Conclusioni e conferma del giudizio attestativo. All'esito delle attività integrative svolte, lo scrivente ritiene che i rilievi formulati dal Collegio siano stati adeguatamente esaminati e chiariti. In particolare: - le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento della proposta concordataria nei termini indicati risultano ragionevolmente disponibili, sulla base delle fonti individuate e analizzate; - l'Assuntore e i soggetti coinvolti nel Piano dispongono di adeguati strumenti patrimoniali e finanziari a presidio dell'integrale adempimento delle obbligazioni concordatarie. Sulla base di tutto quanto esposto nella presente relazione, lo scrivente, preso anche atto del deposito vincolato costituito dai soci in data 20/02/2026 presso il notaio dott.ssa Laura Cavallotti di Milano a garanzia dell'assolvimento degli impegni assunti da Linkiesta Media quale assuntore del concordato di Editoriale Linkiesta ATTESTA E CONFERMA • ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali posti a base del Piano in quanto, sulla base delle verifiche svolte, appaiono attendibili, completi e idonei a rappresentare fedelmente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società e la fattibilità del Piano concordatario predisposto dalla Società in termini di ragionevole attuabilità delle previsioni in esso contenute così come rappresentate; • ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, che la Proposta di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, formulata dalla Società, non è inferiore a quella che gli stessi realizzerebbero in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura; • ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, che la Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi formulata dalla Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'INPS e dell'INAIL risulta conveniente rispetto alla soddisfazione che gli stessi trarrebbero nell'ipotesi di liquidazione giudiziale in quanto soddisfatti nel Piano in misura non*





inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione delle attività della debitrice nell'ipotesi alternativa della Liquidazione.”;

rilevato che nell'attestazione integrativa del 23.2.2026 di veridicità e fattibilità del piano del dott. CARMINE COZZOLINO, iscritto all'albo/elenco pubblico dei gestori della crisi, si leggono le precedenti motivazioni e conclusioni, all'esito di un ragionamento congruo sul piano economico-finanziario e condivisibile;

considerato che nel corpo dell'attestazione ex art. 88-84 co. 5 CCII viene affermata sempre con ragionamento congruo e motivato la non deteriorità del trattamento proposto ai creditori istituzionali in transazione fiscale/previdenziale rispetto allo scenario liquidatorio, come già esposto;

rilevato che l'analisi di sensitività e lo stress test dell'attestatore sono stati integrati e praticati con riferimento al piano industriale di Linkiesta Media, analizzando specificamente patrimonializzazione e capacità finanziaria dell'assuntore, al fine di vagliare la possibilità di rispettare l'impegno finanziario promesso (pagina da 10 a 15 dell'attestazione integrativa), ipotizzando *“uno scenario sfavorevole consistente nella contemporanea contrazione del mercato (ipotizzando un calo del 4% dei ricavi delle vendite) e dell'aumento dei costi della gestione caratteristica (ipotizzando un incremento medio del 1% dei costi della gestione caratteristica)”*, con permanenza di Ebitda e cash flow positivi;

considerato che, come esposto nell'ultimo parere del commissario giudiziale, sul piano delle opportune garanzie prestate dall'assuntore, *“a garanzia delle obbligazioni di pagamento, i soci dell'Assuntore Linkiesta Media hanno depositato in escrow account presso notaio in Milano la finanza complessiva di euro 760.000 (cfr. doc. 56.a Domanda Integrata)”* : il C.G. ha opportunamente *“verificato l'effettivo accredito sul conto dedicato presso il notaio depositario, come da estratto conto che è stato trasmesso dal notaio in data 27.02.2026”*; è correttamente previsto lo svincolo immediato di tale importo a garanzia del completo adempimento dell'importo netto oggetto di assunzione concordataria, quale *“Svincolo a favore della massa dei creditori Editoriale Linkiesta.it in con cordato preventivo Rg. PU 1072/2025, a fronte della semplice richiesta scritta del Commissario Giudiziale motivata dal mancato adempimento in tutto o in parte delle obbligazioni di pagamento assunte da Linkiesta Media”*;

considerato che il commissario giudiziale, su richiesta del Tribunale, ha espresso da ultimo – a seguito di integrazioni e modifiche – in data 2 marzo 2026 un motivato parere conclusivo favorevole di ritualità per l'ammissione al concordato, rilevando quanto segue: *“...LE CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Alla luce di quanto esposto e in uno scenario di valutazione limitata all'ammissibilità della domanda della Ricorrente ravvisabile, a norma dell'art. 47 comma 1 lett. b),*





nella ritualità della proposta e nella non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, lo scrivente ritiene di poter concludere positivamente in ordine all'accoglimento della domanda di apertura della Procedura. Ciò alla luce dell'assolvimento dei requisiti, sotto il profilo contenutistico, prescritti da: - art. 84 CCII, poiché il piano tutela l'interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro mediante continuità aziendale indiretta con prosecuzione dell'attività in capo a terzi mediante affitto di ramo d'azienda stipulato anteriormente ed in funzione del ricorso (comma 2) e la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specifica mente individuata ed economicamente valutabile (comma 3); il valore di liquidazione è distribuito in misura non inferiore a quanto pag. 28 realizzabile in caso di liquidazione e nel rispetto della APR (comma 6) ed i crediti ex art. 2751 bis n. 1 cc sono soddisfatti nel rispetto delle cause legittime di prelazione mediante accollo (comma 7); - art. 85 CCII, poiché – in quanto in concordato in continuità – prevede la suddivisione in classi (comma 3) senza alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (comma 4); - art. 87 CCII dal momento che la Domanda del Ricorrente, come Integrata, comprende la documentazione di cui all'art. 39 ed un piano contenente tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a p). Sulla correttezza delle stime aziendali e dell'attestazione ex art. 87 comma 3 CCII, lo scrivente conferma la condivisione delle argomentazioni esposte che si assumono – in base ad una prima valutazione limitata all'apertura della procedura – connotate da congruità logico-argomentativa. Quanto alla realizzabilità/fattibilità della finanza esterna e/o dell'apporto del terzo assunto, si è dato atto della costituzione del deposito fiduciario a garanzia dell'impegno assunto. Tutto ciò premesso, lo scrivente esprime parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato di Editoriale Linkiesta.it, non ravvisando allo stato motivi ostativi all'apertura della procedura.”;

ciò premesso, il Tribunale, quanto alla ritualità della proposta, osserva che il piano si palesa ragionevolmente fattibile secondo un controllo di logicità e correttezza intrinseca delle assunzioni di piano e dell'attestazione con rinvio al parere commissariale, il cui ragionamento integralmente si condivide;

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII, anche con riferimento all'utilità derivanti dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie che potrebbero essere promosse nel caso di liquidazione giudiziale;





ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

rilevata la tradizionale non applicabilità dell'art. 91 ccii alla presente ipotesi di concordato con assuntore (vedi da ultimo, Tribunale di Udine del 5.9.2024, su *ilcaso.it* ritiene che *“In tema di concordato preventivo, la procedura competitiva di cui all'art. 91 CCII, essendo riferita ai casi di previsto trasferimento oneroso dell'azienda, di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, non può trovare applicazione nel caso di concordato con assuntore che subentri nelle complessive posizioni attive e passive facenti capo all'impresa debitrice.”*);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente **EDITORIALE LINKIESTA.IT S.R.L.**, con sede legale a **MILANO (MI) VIA BRERA 8 cap 20121 Domicilio digitale/PEC LINKIESTA.IT@LEGALMAIL.IT** Numero REA MI – 1938997 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 07149220969, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;

delega alla procedura il giudice dott. FRANCESCO PIPICELLI;

conferma quale commissario giudiziale il dott. **ANDREA STEFANI**

professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

stabilisce la data iniziale del **15 giugno 2026** e la data finale del **29 giugno 2026** per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di e-mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria al CG del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCII da parte del commissario giudiziale a tutti i creditori del presente decreto di apertura, della proposta e del piano come modificati ed integrati, nonché dell'avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, comunicazione da effettuarsi anche alle parti interessate (assuntore, garanti ecc.), a mezzo PEC;

dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCII, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata a tutti i creditori nonché alle parti interessate, con le modalità prescritte dall'art. 104, comma 2, CCII;

stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori, i coobbligati e obbligati di regresso, i garanti/fideiussori, l'assuntore, ogni altro interessato dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma





4, CCII, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati ed al Pubblico Ministero la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI;

stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente della somma di ulteriori € 42.000,00 pari al 20% circa delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (secondo quanto indicato dalla stessa debitrice nel piano per costi di procedura/prededuzioni/spese di Giustizia) mediante versamento sul conto corrente della procedura, ai sensi dell'art. 47 lettera d) CCII;

dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCII;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI.

Manda la cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero, al Commissario Giudiziale, a parte ricorrente come difesa e domiciliata.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 5 marzo 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

